

COMUNE DI ROSATE
P r o v i n c i a d i M i l a n o

Via Vittorio Veneto, 2' - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35 DEL 08/03/2011

COPIA

OGGETTO : APPROVAZIONE MODIFICA CONVENZIONE CON SOCIETA' GARDENIA SRL PER REALIZZAZIONE MEDIA STRUTTURA DI VENDITA.

Il giorno 08.03.2011, alle ore 17.00 presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, PASI PIERLUIGI, assistito dal Segretario Comunale SCHIAPACASSA Dott.ssa ANTONIA.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

Assenti

PASI PIERLUIGI
PANARA MASSIMO
DE PASQUALE ANNA
SERAFINI ANTONIO

TOSCANO FRANCO MARIA
RADICI UMBERTO

BIELLI ORIETTA

Membri ASSEGNATI 7 PRESENTI 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

La Giunta Comunale

Vista la seguente relazione-proposta:

Premesso che :

- 1) in data 31 maggio 2005 la società Gardenia s.r.l. aveva presentato un progetto relativo a un intervento di ristrutturazione con cambio d'uso di un immobile esistente per l'insediamento di una media struttura di vendita in via Silvio Pellico;
- 2) lo stesso era stato preliminarmente rigettato con nota del 23 giugno 2005 per "destinazione urbanistica non è conforme alle prescrizioni dell'art. 7 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente."
- 3) la società proponente aveva integrato il progetto ai fini dell'applicazione della procedura prevista dall'art.5 del D.P.R. 447 del 1998;
- 4) il progetto proposto risultava in variante alla normativa vigente in materia urbanistica (variante 5) in merito alla destinazione commerciale – media struttura di vendita dell'immobile;
- 5) a tal fine l'ufficio tecnico comunale in collaborazione con il consulente dell'Amministrazione Comunale aveva predisposto gli elaborati di variante urbanistica trasmessi agli enti;

Considerato che:

- il progetto presentato era risultato conforme agli indirizzi per l'applicazione dell'art.5 del DPR n.447 del 20 ottobre 1998, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 30 novembre 2004;
- in data 20 aprile 2007 con deliberazione n. 16 il Consiglio Comunale non aveva approvato il verbale della conferenza di servizi relativo al progetto in questione;
- in data 14 giugno 2007 con deliberazione n. 25 il Consiglio Comunale aveva confermato la non approvazione del verbale della conferenza di servizi relativo al progetto in questione;
- con deliberazione C.C. n. 32 del 27 maggio 2008 è stato adottato il Piano di Governo del territorio e che il progetto sottoposto ad approvazione risultava conforme alle disposizioni contenute nell'adottato PGT;
- alle suddette condizioni modificative della convenzione risultava possibile procedere alla revoca delle precitate deliberazioni n. 16 del 20 aprile 2007 e n.25 del 14 giugno 2007 e conseguentemente concludere il procedimento amministrativo avviato a seguito dell'istanza sopracitata così come previsto dalla legge 241/1990 e si procedeva alla sua approvazione con deliberazione n. 46 del 15 luglio 2008;
- a seguito di comunicazione dell'avvenuta approvazione e dei ripetuti solleciti i proprietari non procedevano alla sottoscrizione della convenzione in quanto il soggetto commerciale non era più interessato a proseguire nell'intervento;

Visto che in data 8 giugno 2010 prot. n. 4933/06 perveniva una nuova bozza di proposta di realizzazione di media struttura di vendita;

Sentito il parere della Commissione Edilizia in data 1 luglio 2010 sulla bozza di progetto e l'ufficio tecnico comunale;

Visto che in data 6 luglio 2010 con deliberazione G. C. n. 86 veniva espresso parere sulla nuova proposta di realizzazione di media struttura di vendita;

Visto che in data 18 gennaio 2011 prot. 369 perveniva dalla società Gardenia uno schema di convenzione per la realizzazione della media struttura di vendita;

Visto che in data 27 gennaio 2011 con deliberazione n. 10 la Giunta Comunale approvava la bozza di convenzione per la realizzazione della media struttura di vendita;

Considerato che in data 3 marzo 2011 prot. n. 1864 perveniva una proposta di modifica della convenzione al fine di :

- trasferire gratuitamente al Comune di Rosate anche alcuni reliquati stradali già destinati a sede viaria e pista ciclabile sulle vie Matteotti e Pellico;
- richiedere una rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione relativi agli interventi;
- vincolare ai fini della verifica dell'indice di permeabilità un'area adiacente l'intervento;

Dato atto che l'Amministrazione comunale ritiene meritevole di approvazione la proposta di modifica formulata dalla società Gardenia s.r.l.;

Ritenuto di approvare la suddetta relazione-proposta;

Visto il parere favorevole del Responsabile di Settore sotto il profilo della regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare la modifica dello schema di convenzione con la società Gardenia s.r.l. relativo alla realizzazione di una media struttura di vendita ed altre opere connesse come allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico comunale arch. Pietro Codazzi alla sottoscrizione dei relativi atti;
- 3) di subordinare l'esecuzione del progetto all'ottenimento dei titoli edilizi idonei e quindi alla presentazione ed approvazione di tutti gli atti e documenti progettuali necessari alla realizzazione delle opere;
- 4) di disporre la trasmissione della comunicazione alla proprietà per la predisposizione degli atti conseguenti;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del DLgs 267/2000.

PROPOSTA

Convenzione urbanistica allegata al Permesso di Costruire n. .. del per la Ristrutturazione Edilizia con Cambio di Destinazione d'Uso dell'immobile in Via S. Pellico n. 10, finalizzata all'insediamento di una media struttura di vendita e di altre attività terziarie, ai sensi dell'art. 90 e 90.07 del vigente P.G.T. del Comune di Rosate (MI).

Repubblica Italiana

L'anno duemilaundici, addi..... del mese di.....

A Rosate (MI), presso il Palazzo Comunale di Via Vittorio Veneto n. 2

Avanti a me dottor Notaio in

Iscritto al Collegio notarile di sono personalmente comparsi i signori:

Arch. Pietro Codazzi; nato a Rosate il 25 giugno 1960, funzionario comunale, che interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile pro - tempore dell'Area tecnica in rappresentanza del Comune di Rosate (MI), codice fiscale 82000610452, come previsto dagli artt. 107 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allo scopo autorizzato con Deliberazione n. del

Pietro Angelo Ambrogio Giudice; nato a Milano il 16 febbraio 1932, residente in Milano, Via Petitti Carlo Ilarione n. 16, che interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della Società Gardenia S.r.l., Codice Fiscale e Partita Iva n. 01811440153, con sede in Milano, Viale Cassala n. 48/1, domiciliato per la carica presso la sede della società.

Detti signori, della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno fatto espressa rinuncia, con me e tra loro d'accordo, all'assistenza dei testimoni.

Premesso che:

- 1) La Società Gardenia S.r.l. (d'ora in poi "società"), attuatrice dell'intervento, è proprietaria delle aree ubicate nel Comune di Rosate (MI), Via S. Pellico n. 10, identificate all'Agenzia del Territorio, sez. NCT, foglio n. 7, particelle nn. 96 - 97 - 40 - 372 (reliquati stradali e marciapiede) e dei fabbricati e relative pertinenze sulle predette aree insistenti.
- 2) Il Comune di Rosate (MI), (d'ora in poi "Comune") è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione n. 72 del 18.12.2008.

- 3) Le aree di proprietà della società sono classificate dal P.G.T. approvato, parte come “Ambiti dell'edificato produttivo secondario e funzioni compatibili e di supporto con possibilità di transizione alle attività terziarie”, parte come “Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale a servizio degli insediamenti del settore terziario”; risultano ancora di proprietà della società alcuni reliquati stradale (particelle catastali n. 40 e n. 372, Foglio n. 7), la cui cessione verrà formalmente regolarizzata ai sensi del successivo art. 9.
- 4) il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30 novembre 2004 i “Criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita ai sensi dell’art. 8 commi 3 e 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114”;
- 5) la società ha presentato al Comune, in data 29 ottobre 2010 con Prot. 8780, una domanda di Permesso di Costruire, ai sensi dell’art. 90 e 90/7 del vigente P.G.T., relativo alla Ristrutturazione Edilizia con Cambio di Destinazione d’Uso dell’immobile in Via S. Pellico n. 10, finalizzata all’insediamento di una media struttura di vendita e di altre attività terziarie. La media struttura di vendita ha una superficie complessiva di mq. 1.010,00 circa.
- 6) la società ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - valore delle premesse

Le premesse sopra formulate costituiscono a ogni effetto parte sostanziale e integrante del presente atto.

Art.2 - rinvio alla normativa statale e regionale

Per quanto non previsto e regolato dalla presente Convenzione, le parti convengono di fare diretto riferimento alla vigente normativa statale e regionale disciplinante l’attività edilizia e urbanistica e le attività produttive, comprensive di quelle commerciali.

Art. 3 - modalità di attuazione degli interventi

La trasformazione delle aree e degli immobili indicati in premessa sarà realizzata in conformità alla presente Convenzione approvata con Delibera N. del, e al Permesso di Costruire. Il progetto di cui sopra è costituito dai seguenti elaborati e documenti:

A) ELABORATI PROGETTUALI:

- 1) Tavola 1: Inquadramento generale (sc. varie)
- 2) Tavola 2: Stato di fatto – piante, sezioni, prospetti (sc. 1:100)
- 3) Tavola 3: Comparazioni - piante, sezioni, prospetti (sc. 1:100)
- 4) Tavola 4: Progetto - piante, sezioni, prospetti (sc. 1:100)
- 5) Tavola 5:
- 6) Tavola 6:
- 7) Tavola 7:
- 8)

B) ELABORATI COMPLEMENTARI

- 1) Riepilogo della componente onerosa afferente al P.d.C.
- 2) Distinta obblighi convenzionali.
- 3) Estratto mappa (in evidenza le particelle catastali n. 40 e n. 372)

C) CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI

- 1) Dichiarazione L. 13/89
- 2) Autocertificazioni

D) DOCUMENTAZIONE

- 1) Dimostrazione di titolo reale di godimento sull'immobile
- 2) Copia documento di identità e codice fiscale dei Proprietari firmatari e del Tecnico incaricato

Art. 4 - durata della convenzione

La società si impegna a realizzare la trasformazione prevista, nonché ad adempiere agli obblighi previsti dalla presente convenzione, entro il periodo di validità della convenzione, il cui termine viene stabilito uguale e corrispondente al termine di validità del permesso di costruire che sarà rilasciato dal Comune a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, ovvero in tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Resta salva la possibilità da parte della società di richiedere proroghe del permesso di costruire in conformità all'art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nonché di variare la predetta scadenza a seguito della presentazione di varianti sostanziali al progetto, per le quali la società si impegna a presentare le necessarie nuove domande di Permesso di Costruire. In sede di ritiro di detti Permessi,

la società verserà l'eventuale conguaglio degli oneri urbanistici e del costo di costruzione, qualora essi, a seguito di nuovo calcolo ed aggiornamento, eccedano gli importi già versati.

Art. 5 – oneri di urbanizzazione primaria

Gli oneri di urbanizzazione primaria dovuti dalla società in relazione all'intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 12/2005 e in relazione alla destinazione commerciale con media struttura di vendita, ammontano a complessivi € 150.681,60 (Euro Centocinquantamilaseicentoottantuno/60) secondo gli importi vigenti alla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Il Comune concede alla società la facoltà di dilazionare il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria secondo le seguenti modalità:

20% entro la stipula della presente convenzione;

20% entro 90 giorni dalla stipula della presente convenzione;

30% entro 180 giorni dalla stipula della presente convenzione;

30% entro 270 giorni dalla stipula della presente convenzione.

La società, al rilascio della stipula della convenzione, dovrà produrre idonea garanzia fidejussoria, pari all'importo dilazionato, maggiorato degli interessi legali.

La società riconosce che in ogni caso tale componente onerosa dovrà essere saldata al Comune entro e non oltre la fine dei lavori; pertanto, in caso di ultimazione parziale dei lavori previsti dal Permesso di Costruire, dovranno risultare pagati gli oneri di competenza della porzione di immobile per cui si dichiara la fine dei lavori. Per la suddivisione dell'importo di detti oneri, si fa riferimento alla tabella di cui alla lettera B/1 dell'art. 3 della presente convenzione.

Art. 6 – urbanizzazioni primarie e allacciamenti ai pubblici servizi

In considerazione del fatto che la zona in cui la società dà attuazione al progetto risulta servita dalle reti dei pubblici servizi, la società si impegna a realizzare l'allacciamento ad essi come indicato nel progetto. Gli allacciamenti dovranno essere concordati con gli enti gestori dei servizi, secondo le modalità e le prescrizioni delle aziende erogatrici. La società si impegna altresì al ripristino delle opere di urbanizzazione esistenti nella eventualità di una loro manomissione durante i lavori. L'eventuale ripristino della sede stradale manomessa dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, comprese le ricariche di materiale occorrente.

Art. 7 - quantificazione della dotazione di aree per attrezzature pubbliche

In conformità alle norme vigenti e in relazione alla destinazione commerciale con media struttura di vendita dell'insediamento, il progetto approvato comporta una dotazione di aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale non inferiore a mq. 1.728,00 (millesettecentoventotto/00), pari alla superficie commerciale con media struttura di vendita da realizzare.

Le parti riconoscono che eventuali ipotesi di sviluppo od ampliamento della media struttura di vendita dovranno, anche in sede di eventuali future varianti, attenersi ai limiti dimensionali imposti dal P.G.T. al momento in vigore.

Art. 8 – cessione di aree per attrezzature pubbliche - urbanizzazioni secondarie

In riferimento alla quantificazione di cui al precedente art. 7, la società si impegna a cedere gratuitamente al Comune le aree per attrezzature pubbliche – urbanizzazioni secondarie indicate con apposita retinatura in tinta verde e rossa nella Tavola n. 6 del progetto, per una superficie complessiva di mq. 707,00 (settecentosette/00). La cessione delle anzidette aree, identificate all'Agenzia del Territorio con il fg. 7, particella n. 371, avviene contestualmente e per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione. Qualora la superficie effettivamente ceduta risultasse inferiore a quanto previsto la differenza verrà monetizzata a €/mq. 100,00.

Con la presente convenzione la società cede inoltre, a titolo gratuito, le citate particelle n. 40 (reliquato stradale esterno alla porzione recintata della proprietà) e n. 372 (marciapiede esterno all'recinzione di proprietà), quest'ultima identificata a seguito di frazionamento depositato agli atti del Comune in data 03.03.2011, protocollo n. quale urbanizzazioni primarie già di fatto in uso alla pubblica amministrazione sin dall'epoca dell'edificazione dell'immobile oggetto di Permesso di Costruire e della relativa cinta perimetrale.

La planimetria schematica delle cessioni in menzione è allegata (Allegato 1) alla presente convenzione.

Art. 9 – monetizzazione delle superfici a standard non reperite – monetizzazione dei parcheggi pertinenziali non reperiti.

In ragione di oggettive difficoltà planimetriche, il progetto approvato non garantisce il totale reperimento né delle superfici a standard, né dei parcheggi pertinenziali.

Per quanto riguarda il reperimento delle superfici a standard, le aree cedute al Comune per attrezzature pubbliche (mq. 707,00 ai sensi del precedente art. 8), sono inferiori a quelle da cedersi (mq. 1728,00 ai sensi del precedente art. 7), pertanto la società è tenuta a versare al comune per la

differenza non ceduta (pari a mq. 1.021,00) una somma di € 102.100,00 (diconsi euro centoduemilacento/00).

Per quanto riguarda il reperimento dei parcheggi pertinenziali, la sistemazione di progetto risulta invece deficitaria di una superficie di mq 146,00 circa, che pertanto la società si impegna a monetizzare, versando al comune una somma di € 14.600,00 (diconsi euro quattordicimilaseicento/00), anche in considerazione del fatto che l'effettiva sistemazione a parcheggio dell'area circostante l'immobile della società verrà di fatto a gravare su area resa pubblica ai sensi della presente convenzione.

Pertanto la società si impegna complessivamente a versare al comune la somma di € 116.700,00 (diconsi euro centosedicimilasettecento).

Tale importo è stato versato antecedentemente alla sottoscrizione della presente convenzione alla Tesoreria Comunale, con quietanza n..... del

Art. 10 – oneri di urbanizzazione secondaria

Gli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti dalla società in relazione all'intervento da realizzare, qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 12/2005 e in relazione alla destinazione commerciale con media struttura di vendita, ammontano a complessivi € 27.993,60 (Euro ventisettemilanovecentonovantatre/60), secondo gli importi vigenti alla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Il Comune concede alla società la facoltà di dilazionare il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria secondo le seguenti modalità:

20% entro la stipula della presente convenzione;

20% entro 90 giorni dalla stipula della presente convenzione;

30% entro 180 giorni dalla stipula della presente convenzione;

30% entro 270 giorni dalla stipula della presente convenzione.

La società, al rilascio della stipula della convenzione, dovrà produrre idonea garanzia fidejussoria, pari all'importo dilazionato, maggiorato degli interessi legali.

La società riconosce che in ogni caso tale componente onerosa dovrà essere saldata al Comune entro e non oltre la fine dei lavori; pertanto, in caso di ultimazione parziale dei lavori previsti dal Permesso di Costruire, dovranno risultare pagati gli oneri di competenza della porzione di immobile per cui si dichiara la fine dei lavori. Per la suddivisione dell'importo di detti oneri, si fa riferimento alla tabella di cui alla lettera B/1 dell'art. 3 della presente convenzione.

Art. 11 – altri obblighi convenzionali previsti dal P.G.T. quali contributo per la realizzazione di opere di urbanizzazione di interesse generale

In conformità a quanto prescritto dall'art. 109 lettera a) del Piano delle Regole del P.G.T., la società è tenuta a versare al Comune un importo di € 62.900,00 (Euro sessantaduemilanovecento/00), pari al costo necessario per attrezzare una superficie a parcheggio pubblico, nell'area identificata nel Piano dei Servizi del P.G.T. come "167.P".

L'obbligo di cui sopra si intende completamente soddisfatto attraverso l'esecuzione delle attrezzature a parcheggio della superficie a standard ceduta ai sensi del precedente art.8. Essendo allo stato attuale l'area già parzialmente attrezzata, la società si impegna ad eseguire i lavori di completamento descritti nell'apposito computo metrico estimativo, pari all'importo di € 24.675,24 (Euro ventiquattromilaseicentottantacinque/24). Per tale importo la società ha prestato adeguata garanzia fidejussoria mediante polizza n. del

Eseguite tali opere, con collaudo favorevole, si intenderà completamente assolto l'obbligo di cui al summenzionato art. 109 lettera a). Le parti concordano che il parcheggio attrezzato ceduto sarà di uso pubblico e che, in relazione all'uso prevalente da parte di utenti riconducibili ad attività connesse alla società, a questa compete l'onere dell'ordinaria manutenzione del parcheggio.

In conformità all'art. 109 lettera c) del Piano delle regole del P.G.T., la società è tenuta a versare al Comune un importo di € 110.000,00 (Euro centodiecimila/00), pari alla somma pro quota necessaria per l'esecuzione di opere di miglioramento viabilistico previste dal Piano dei Servizi del P.G.T. e comprensiva degli oneri per l'acquisizione delle relative aree.

Tale obbligo si deve intendere completamente soddisfatto attraverso il versamento degli oneri di urbanizzazioni primaria di cui al precedente art. 5.

La distinta allegata (Allegato 2) alla presente convenzione, di cui fa parte integrante e sostanziale, riassume gli obblighi convenzionali di cui al presente articolo, nonché di quelli previsti dai precedenti articoli 5, 9 e 10.

Art. 12 – costo di costruzione

La quota di contributo relativa al costo di costruzione dovuto dalla società in relazione all'intervento da realizzare, qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 12/2005 e in relazione alla destinazione commerciale con media struttura di vendita, ammonta a complessivi € 53.837,10 (Euro cinquantatremilaottocentotrentasette/10), pari al 10% del computo metrico estimativo allegato al progetto.

Il Comune concede alla società la facoltà di dilazionare il pagamento degli oneri sul costo di costruzione secondo le seguenti modalità:

20% entro la stipula della presente convenzione;

20% entro 90 giorni dalla stipula della presente convenzione;

30% entro 180 giorni dalla stipula della presente convenzione;

30% entro 270 giorni dalla stipula della presente convenzione.

La società, al rilascio della stipula della convenzione, dovrà produrre idonea garanzia fidejussoria, pari all'importo dilazionato, maggiorato degli interessi legali.

La società riconosce che in ogni caso tale componente onerosa dovrà essere saldata al Comune entro e non oltre la fine dei lavori; pertanto, in caso di ultimazione parziale dei lavori previsti dal Permesso di Costruire, dovranno risultare pagati gli oneri di competenza della porzione di immobile per cui si dichiara la fine dei lavori. Per la suddivisione dell'importo di detti oneri, si fa riferimento alla tabella di cui alla lettera B/1 dell'art. 3 della presente convenzione.

Art. 13 - ulteriori impegni

- **13/a** La Società si impegna a riservare parte della superficie di vendita dell'esercizio commerciale ai prodotti tipici regionali caratterizzati dai marchi Dop, Igp, Igt, Doc, Docg o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, con preferenza per i prodotti agricoli tipici della zona del Sud Milano.

- **13/b** Constatata l'impossibilità di conseguire uno standard di verde permeabile almeno pari a quello esistente al momento della richiesta di Permesso di Costruire, la società si impegna a reperire, sull'adiacente parcella n. 95, fog. 47, di cui è proprietaria e della quale gode della piena disponibilità, una superficie di circa 315,00 m² da asservire a verde permeabile, rendendo in tal modo l'intervento migliorativo rispetto alla situazione preesistente.

Art. 14 – trasferimento degli obblighi agli aventi causa

La società potrà eventualmente procedere alla vendita delle aree oggetto della presente convenzione e potrà così trasferire ai soggetti acquirenti gli oneri e gli obblighi ivi previsti. Nel caso di vendita, parziale o totale, la società, insieme ai suoi successori aventi causa a qualsiasi titolo, resterà solidalmente responsabile verso il Comune dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, a meno che gli aventi causa si sostituiscano integralmente nelle garanzie prestate dalla società.

Art. 15 – oneri e spese dell'atto

La società si assume ogni spesa, imposta e tassa inerente e conseguente alla presente convenzione e si riserva di richiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che, approvandolo e confermandolo, lo firmano con me Notaio in fine ed a margine degli altri fogli; omessa la lettura degli allegati per espressa volontà dei comparenti.


Consta di fogli scritti a macchina ecc. ecc. da persone di mia fiducia e da me Notaio.

F.TO PIETRO CODAZZI

F.TO PIETRO ANGELO AMBROGIO GIUDICE

F.TO NOTAIO

GARDENIA s.r.l.
Un Amministratore



COMUNE DI ROSATE
SEDUTA DI GIUNTA DEL 8.3.2011 DELIBERA N. 35
(Art.49 DLGS n.267/2000)

OGGETTO: Approvazione modifica convenzione con società Gardenia s.r.l. per realizzazione media struttura di vendita.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

li', 8.3.2011

Il Responsabile del Settore
Arch. Pietro Codazzi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

li', _____

Il Responsabile di Ragioneria

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto si assicura la copertura finanziaria.

Li', _____

Il Ragioniere

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

Si esprime parere favorevole alla citata _____ di bilancio.

li', _____

Il Revisore del Conto

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Pasi Pierluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 18/03/2011 al 2/04/2011.

Rosate, 18/03/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate, 29/03/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 18.03.2011

IL FUNZIONARIO DELEGATO
dr.ssa Annalisa Fiori

